

ISSN 1127-8579

Pubblicato dal 09/04/2015

All'indirizzo <http://www.diritto.it/docs/36988-responsabilit-professionale>

Autori: Restivo Francesca, Sciortino Giancarlo

RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE

**Nota a sentenza n. 4/2015 del Tribunale di Messina – Sezione I Civile –
G.U. dott. G. Bonfiglio – Proc. N. 1875/11 R.G. - S.C .+2 / I.R.C.C.S. “B.P.” +
6.**

RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE

NOTA A SENTENZA N. 4/2015 DEL TRIBUNALE DI MESSINA – SEZIONE I CIVILE – G.U. DOTT. G. BONFIGLIO – PROC. N. 1875/11 R.G. - S.C. + 2 / I.R.C.C.S. “B.P.” + 6.

Pare opportuno segnalare ai lettori una recentissima, quanto assai interessante, decisione di merito, adottata con la sentenza n. 4 del 05.01.2015 dal Tribunale Ordinario di Messina, che si è pronunciato sulle richieste di risarcimento danni, pendenti su due istituti sanitari e sui loro primari/direttori dei reparti interessati, che si erano occupati del caso.

La Curia messinese, nell'analizzare ogni presupposto logico-fattuale, al fine di distinguere i relativi oneri probatori a carico delle parti, ha fondato le proprie conclusioni, attestandosi su posizioni del tutto inedite nell'attuale panorama giuridico, **delineando**, in tal modo, **una pronuncia caratterizzata da profili di novità e di rilevante interesse giuridico, destinata a ridisegnare i contorni della responsabilità professionale, quando ad essere coinvolto è un “Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico” (i.e. I.R.C.C.S.)**.

IL CASO

Parte attrice conveniva in giudizio il citato I.R.C.C.S. messinese B.P., oltre che la locale Azienda Ospedaliera, chiedendo la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, patiti a seguito della mancata diagnosi di una grave patologia, che, di lì a poco, avrebbe cagionato la totale perdita delle funzionalità dei principali organi di senso.

Tralasciando, in quanto non pertinenti ai fini del presente lavoro, le argomentazioni difensive dell'Azienda Ospedaliera e le conseguenti determinazioni assunte, nel merito, dal Tribunale di Messina, occorre ripercorrere l'*iter* logico – giuridico, seguito per la difesa dell'I.R.C.C.S., che ne segnava, poi, le sorti in sentenza.

L'I.R.C.C.S. B.P. fondava, infatti, la propria esclusione da qualsivoglia addebito, adducendo come l'attore, prima di rivolgersi alla struttura convenuta, si fosse affidato a diversi specialisti esterni ed avesse effettuato ricoveri presso vari presidi ospedalieri.

Malgrado ciò l'Istituto convenuto sottoponeva il paziente a molteplici indagini clinico -strumentali ed a terapia farmacologica e riabilitativa adeguate al caso. Nel corso del giudizio era disposta C.T.U., al fine di far luce sulle responsabilità gravanti sui convenuti.

In ordine alla posizione dell'I.R.C.C.S. B.P., il Consulente nominato, esclusa la responsabilità del Direttore dell'unità complessa di neuro - riabilitazione, in prima approssimazione, indagava la possibile responsabilità indiretta del Centro Neurolesi.

LA DIFESA DELL'I.R.C.C.S.

Il nodo centrale del tema ha preso le mosse proprio dall'**assai peculiare natura dell'Istituto stesso, che ne influenza e ne conferma le finalità di cura**. Si è rilevato come l'acronimo stesso, “I.R.C.C.S.”, susciti la percezione che non si tratti di un ordinario presidio ospedaliero, ma che lo stesso abbia finalità e fisionomia peculiari. Com'è noto, infatti, gli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (I.R.C.C.S.) sono disciplinati, nel nostro ordinamento, dal D.Lgs. 16 ottobre 2003 n. 288, che li definisce come *“enti di rilevanza nazionale dotati di autonomia e personalità giuridica, che secondo standards di eccellenza, perseguono finalità di ricerca, prevalentemente clinica e traslazionale, nel campo biomedico e in quello dell'organizzazione e gestione dei servizi sanitari, unitamente a prestazioni di ricovero e cura di alta specialità”*.

Dunque, di tutta evidenza come gli I.R.C.C.S. privilegino i compiti di ricerca scientifica e biomedica rispetto ai compiti propriamente di assistenza sanitaria *lato sensu*.

Si rilevava, dunque, nel caso di specie, come il Centro convenuto fosse un presidio a indirizzo riabilitativo per patologie neurologiche acquisite.

Logico corollario, pertanto, il valutare l'operato del Centro convenuto e dei suoi sanitari, alla luce delle finalità di cura di pazienti affetti da particolari patologie.

Area certamente più ristretta rispetto al compito di generale assistenza che compete alle ordinarie Aziende Sanitarie e Ospedaliere.

LA DECISIONE

Il Tribunale di Messina ha respinto, non solo le conclusioni del C.T.U., ma anche le pretese attoree di risarcimento danni, spiegate nei confronti dell'I.R.C.C.S. "B.P."

Ha chiarito correttamente la Curia messinese come non possa non tenersi conto della natura dell'Istituto sanitario predetto.

Ancora, le argomentazioni in sentenza sono confortate non solo dal D. Lgs. n. 288/2003, che in ogni suo punto sottolinea le peculiarità degli I.R.C.C.S. rispetto alle ordinarie Aziende Ospedaliere, trovando appoggio tanto nella Giurisprudenza di legittimità e di merito (cfr. Cass. Civ., sentenza n. 13232/09 e T.A.R. Lazio, sentenza n. 11749/07), quanto nelle pronunce della Corte Costituzionale (sentenza n. 338/94).

Le conclusioni cui è approdato il Tribunale, in sentenza, partono dal punto fermo secondo cui il *"Centro Neurolesi poteva assicurare soltanto un'assistenza volta alla riabilitazione del soggetto ed alla regressione o quanto meno alla stabilizzazione dei sintomi neurologici, nonché un supporto di analisi ulteriori, con conseguente estensione del monitoraggio delle condizioni e dei parametri fisiologici"*.

Assodata la superiore affermazione, cade logicamente ogni possibilità di muovere qualsivoglia rimprovero per omessa o ritardata diagnosi. Invero, sono state integralmente rigettate le domande attrici proposte contro l'I.R.C.C.S. ed i suoi medici.

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

La sentenza de qua, ponendo a fondamento della propria motivazione la peculiare natura ed i compiti dell'Istituto convenuto, offre, certamente, un profilo inedito nell'ambito della responsabilità sanitaria ed uno spunto per ulteriori, necessari, contributi ed analisi.

Attualmente, trattasi dell'unica voce nel panorama giuridico, certamente idonea a gettare le basi per un nuovo approccio al tema del riparto dell'onere probatorio in ordine al rapporto Struttura sanitaria / paziente, meglio attagliandolo alle strutture che la moderna medicina offre, oltre che un inedito profilo del delicato tema della "Malpractice medica".

Dott. Giancarlo Sciortino
Avvocato del Foro di Palermo

Dott.ssa Francesca Restivo